Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 31 agosto 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968, n. **922**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 922. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 4.650.000, e per adibirlo a sede della sezione provinciale ANMIL di Vicenza, una appartamento di vani quattro ed accessori al piano rialzato del fabbricato sito in Vicenza, via Valmerlara, 24.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 65. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. **923**.

Approvazione dello statuto del Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza.

N. 923. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto del Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 67. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1968, n. **924**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione San Vincenzo de' Paoli per il centro di recupero medico sociale per poliomielitici con sede in Compresso.

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione San Vincenzo del Paoli per il centro di recupero medico-sociale per poliomielitici, con sede in Compresso (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 68. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1968, n. **925**.

Autorizzazione all'Associazione arma aeronautica, ad accettare una donazione.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione arma aeronautica, viene autorizzata ad accettare la donazione di un immobile urbano, del valore di L. 55.000.000, situato in Forlì, via Torre Numai (distinto in catasto alla partita 4500, foglio 178, particella 43 sub 1, di piani due e vani tredici, e con particella 43, sub 2, di mq. 18) disposta dalle signore Giulia e Maria Pedriali, a termini e modalità risultanti dagli atti pubblici datati 11 marzo 1966 e 18 novembre 1967, rispettivamente n. 60357 e n. 71462 di repertorio, a rogito dott. Angelo Bolognesi, notaio in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 82. — DI PRETORO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Narni.

Relazione illustrativa

Il consiglio comunale di Narni, al quale, per legge, sono assegnati trenta membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Inizialmente, la giunta municipale fu composta con elementi appartenenti a due gruppi costituenti la maggioranza consiliare ma, poi, venuto meno l'apporto di uno di questi, si determinò una crisi che fu possibile superare con la costituzione di una nuova giunta sostenuta soltanto dalla metà dei consiglieri (15 su 30).

In tale situazione, caratterizzata dalla contrapposizione di due schieramenti numericamente equivalenti, il consiglio comunale si è dimostrato incapace di far luogo all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1968.

Infatti, nella prima adunanza all'uopo svoltasi il 22 marzo corrente anno, in seguito a numerose sollecitazioni prefettizie, il bilancio conseguì quindici voti favorevoli ed altrettanti contrari.

Infruttuosa risultò anche la successiva riunione del 5 aprile corrente anno tenutasi in ottemperanza ad un formale invito del prefetto.

Pertanto, questi, convocò, d'ufficio, il predetto consiglio comunale, per l'approvazione del bilancio, il quale, però, nell'adunanza svoltasi il 17 aprile ultimo scorso, ottenne nuovamente quindici voti favorevoli e quindici contrari.

Allora, il prefetto, con decreto 22 aprile 1968, fatto notificare ai singoli consiglieri, dispose la convocazione del consiglio per il 26 aprile, in prima convocazione, per il giorno successivo, in seconda convocazione, iscrivendo all'ordine del giorno l'argomento del bilancio e formulando esplicita diffida a fare luogo a tale adempimento, a scanso del provvedimento di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Senonchè neppure tale ultimo esperimento ha avuto esito positivo, in quanto, nell'adunanza consiliare del 26 aprile ultimo scorso, la votazione sul bilancio — presenti e votanti venticinque consiglieri — si è conclusa con dieci voti favorevoli a quindici contrari.

Il prefetto, ritenendo in tal modo acquisita la prova dell'incapacità funzionale del consiglio comunale, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, disponendo, frattanto, la sospensione di quell'organo e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ciò posto, si osserva che la carenza del consiglio comunale in ordine all'adempimento del bilancio 1968, continuata malgrado la formale diffida del prefetto, ha confermato l'esistenza di un permanente stato di crisi, dipendente dalla mancanza di una ben determinata maggioranza in seno alla rappresentanza consiliare.

Invero, come ha riferito il prefetto, il consiglio comunale di Narni — che già per l'approvazione del bilancio 1967 era riuscito a fare luogo alla relativa deliberazione soltanto in virtù dell'astensione di un consigliere di opposizione — ha trascurato la soluzione di urgenti ed importanti problemi, omettendo, in particolare, di adottare diversi provvedimenti interessanti la incolumità pubblica, restando carente in ordine all'attività regolamentare (segnatamente per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, per la riscossione dell'imposta di consumo sui materiali di costruzione) e non procedendo alla rinnovazione di commissioni previste dalla legge (commissione di prima istanza per i tributi locali, commissione per il commercio fisso).

In tale stato di gravissima insufficienza amministrativa un intervento sostitutivo del prefetto, particolarmente ai fini dell'approvazione del bilancio, sarebbe valso a consentire il superamento dell'ostacolo momentaneo della necessaria votazione ma non avrebbe potuto rimuovere le cause di fondo della crisi, che incidono pregiudizievolmente sulla funzionalità dell'amministrazione.

Tutto ciò considerato, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento del consiglio comunale di Narni.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 5 giugno 1968.

Mi onoro pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Narni ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, nella persona del vice prefetto dott. Mario Tria.

Roma, addì 13 agosto 1968

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Narni (Terni) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente, malgrado la formale diffida del prefetto, in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1968;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 giugno 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Narni (Terni) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto, dott. Mario Tria, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

RESTIVO

(8112)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1968.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla composizione del collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro;

Visti gli articoli 10, lettera *d*) e 11 dello statuto della associazione predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1963, concernente la costituzione del collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro;

Ritenuto necessario procedere alla sostituzione, fino alla ricostituzione del collegio, del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dottoressa Antonietta Tonutti Lenzi, dimissionaria;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Matteo Di Gerardo è nominato membro del collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione della dott.ssa Antonietta Tonutti Lenzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1968

Il Ministro: BOSCO

(8110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia « K. 100 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 agosto 1968, è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia « K. 100 », con sede in Roma, il dott. Giulio Perotti in sostituzione del dott. Amedeo Ligotti, dimissionario, per un periodo di sei mesi.

(8177)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1968, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 228.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8068)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1968, il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8069)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1968, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8070)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1968, la provincia di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 279.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare le somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8071)

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1968, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 748.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8072)

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1968, la provincia di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.672.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8073)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1968, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 958.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8074)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1968, la provincia di Terni viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 341.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8075)

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Aielli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.315.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8076)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Archi (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.301.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8077)

Autorizzazione al comune di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Bugnara (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.157.940 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8078)

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Casalanguida (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.434.315 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8079)

Autorizzazione al comune di Colledimacine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Colledimacine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.895.525 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8080)

Autorizzazione al comune di Città S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Città S. Angelo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.098.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8081)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Cugnoli (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.350.655 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8082)

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Capistrello (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.257.646 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8083)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Civita d'Antino, (L'aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.240.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8084)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Crognaleto (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.246.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8085)

Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.698.495 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8087)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Loreto Aprutino (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.112.175 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8088)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.506.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8089)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.760.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8090)

Autorizzazione al comune di San Demetrio nei Vestini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.810.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8091)

Autorizzazione al comune di S. Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di S. Maria Imbaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.358.574, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8092)

Autorizzazione al comune di San Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.645.298, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8093)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1968, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30,085.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8094)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 30 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,80	622,20	622,45	622,41	622,50	621,80	622,40	622,41	621,80	622,45
$ Can.	579,50	579,50	579,50	580 —	578,90	579,50	580 —	580 —	579,50	579,80
Fr Sv.	144,46	144,65	144,61	144,45	144,50	144,46	144,60	144,45	144,46	144,75
Kr D.	82,82	82,85	82,75	82,815	82,70	82,81	82,70	82,815	82,81	82,85
Kr. N.	87,06	87,10	87,15	87,16	87 —	87,06	87,20	87,16	87,06	87,15
Kr Sv.	120,51	120,55	120,55	120,56	120,40	120,51	120,52	120,56	120,51	120,60
Fol.	171,30	171,52	171,65	171,60	171,20	171,30	171,50	171,60	171,30	171,55
Fr. B.	12,40	12,405	12,45	12,4025	12,395	12,40	12,405	12,4025	12,40	12,42
Franco francese	125,06	125,10	125,04	125,16	125 —	125,06	125,11	125,16	125,06	125,15
Lst.	1483,85	1483,30	1483,70	1483,95	1483,55	1483,85	1483,80	1483,95	1483,85	1483,80
Dm occ.	156,40	156,65	156,80	157 —	156,60	156,40	157 —	157 —	156,40	156,70
Scell. Austr.	24,06	24,07	24,10	24,097	24 —	24,06	24,095	24,097	24,06	24,08
Escudo Port.	21,69	21,69	21,75	21,69	21,70	21,69	21,65	21,69	21,69	21,69
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,94	8,93	8,90	8,92	8,94	8,93	8,92	8,92

Media dei titoli del 30 agosto 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	110 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,10
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1° 10 1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,405
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	144,525
1 Corona danese	82,757
1 Corona norvegese	87,18
1 Corona svedese	120,54
1 Fiorino olandese	171,55
1 Franco belga	12,404
1 Franco francese	125,135
1 Lira sterlina	1483,875
1 Marco germanico	157 —
1 Scellino austriaco	24,096
1 Escudo Port.	21,67
1 Peseta Sp.	8,935

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia in comune di Macerata Feltria

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, alla lepre e alla starna, disposto con decreto ministeriale 8 giugno 1965 fino al 30 giugno 1968, nella zona sita in comune di Macerata Feltria (Pesaro Urbino) dell'estensione di ha. 852, i cui confini sono stati delimitati con decreto ministeriale 17 agosto 1959, viene rinnovato fino al 30 giugno 1973 ed esteso alle seguenti specie di selvaggina: fagiano, coturnice, fringuello, passero, colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, gazza ghiandaia, palmipedi e trampolieri.

(8104)

Revoca del divieto di caccia in tre comuni della provincia di Torino

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968 il divieto di caccia e di uccellagione istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino a nuova disposizione, con decreto ministeriale 12 agosto 1955 nella zona della estensione di ha. 700 circa, compresa nei comuni di Ivrea, Romano e Strambino (Torino), i cui confini sono determinati nel citato decreto ministeriale 12 agosto 1955, viene revocato a tutti gli effetti.

(8097)

Divieto di caccia nella zona faunistica delle Alpi in provincia di Torino

Con decreto ministeriale 21 agosto 1968, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio alle specie di selvaggina esistenti nella zona faunistica delle Alpi in provincia di Torino, è vietato sino all'8 settembre 1968.

(8098)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6% a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato » - emissione 1965; 6% Serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 6% Serie speciale « Interventi statali », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214, del 24 agosto 1968, al punto 5) della lettera *b*):

in luogo di:

« per il complessivo valore nominale di L. 2.016.000 »;

leggasi:

« per il complessivo valore nominale di L. 2.016.000.000 ».

(8191)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a cinque posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585, istitutiva del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1967, concernente la ripartizione tra le facoltà universitarie di quattrocento posti del ruolo dei professori aggregati in organico al 1° novembre 1966;

Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, concernente la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, concernente il « testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero »;

Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114, concernente la « disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organizzazioni internazionali o ad esercitare funzioni presso stati esteri »;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 380, concernente la « collaborazione tecnica bilaterale con i paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971 »;

Visto il testo dell'accordo del 24 maggio 1968 tra l'Università di Padova e l'University college di Nairobi, concernente la cooperazione nel campo delle scienze mediche e l'istituzione, da parte dell'Università di Padova, di un « centro per lo studio della biochimica e morfologia umane » presso l'University college di Nairobi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1966, n. 1346, concernente l'« esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica, tra l'Italia e la Liberia, con protocollo addizionale, concluso a Monrovia il 4 marzo 1965 »;

Viste le richieste di apertura di concorso formulate dalle facoltà di medicina e chirurgia di Padova e di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i concorsi per titoli ed esami a posti del ruolo dei professori aggregati presso le facoltà di medicina e chirurgia di Padova e di Torino per i gruppi di materie e il numero di posti indicati nell'unita tabella.

Uno dei vincitori del concorso per il gruppo « morfologia normale » ed uno dei vincitori del concorso per il gruppo « biochimico fisiologico » presso la facoltà di medicina e chirurgia di Padova potrà essere utilizzato presso l'University college di Nairobi, in base alle vigenti disposizioni in materia di destinazione all'estero di professori universitari di ruolo.

Il vincitore del concorso per il gruppo « anatomia normale » presso la facoltà di medicina e chirurgia di Torino potrà essere utilizzato presso la Monrovia-Torino medical school, in base alle vigenti disposizioni in materia di destinazione all'estero di professori universitari di ruolo.

Art. 2.

Condizioni e requisiti per l'ammissione dei candidati italiani

Ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 585, sono ammessi ai concorsi: *a*) coloro che sono stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b*) i professori incaricati; *c*) i liberi docenti; *d*) gli assistenti ordinari e straordinari; *e*) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f*) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; *g*) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.

La qualifica di professore incaricato, libero docente, assistente ordinario e straordinario, preside o professore ordinario di scuola secondaria di secondo grado o ricercatore, deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Sono richiesti i requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano raggiunto l'età di 65 anni, e coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano incorsi nella decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Domande di ammissione dei candidati italiani

I cittadini italiani che intendono partecipare ai concorsi indetti con il presente decreto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati). Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale del Ministero. Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

La domanda, compilata in carta legale da L. 400 e possibilmente dattiloscritta, deve essere inviata al Ministero *separatamente dalle pubblicazioni*.

Il candidato deve indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso, facoltà, università o istituto e denominazione del gruppo di materie cui si riferisce il concorso).

Quando un unico concorso si riferisce a più posti presso facoltà o università diverse, la domanda deve essere formulata per tutti i posti a concorso.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi deve presentare tante domande separate, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali partecipa.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome e il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il candidato deve altresì indicare nella domanda:

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*);

9) il preciso recapito che elegge agli effetti del presente decreto con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Si consiglia il candidato, nel suo interesse, di attenersi al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *A*).

Art. 4.

Documenti dei candidati italiani

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. art. 2, primo comma, del presente decreto). In particolare:

a) le qualità di professore incaricato, di assistente ordinario o straordinario o di ricercatore in servizio presso università e istituti di istruzione universitaria debbono essere documentate con uno stato o certificato di servizio rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Per i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituzioni scientifiche straniere, il documento deve essere rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto, università o istituzione scientifica. Dai certificati deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, le materie di insegnamento e l'ambito delle ricerche;

b) la qualità di preside o professore ordinario di scuola secondaria di secondo grado deve essere documentata con uno stato o certificato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti, per i presidi, anche la precedente attività di insegnamento e, per i professori, la cattedra di titolarità;

c) coloro che chiedono l'ammissione in base a titoli di carattere scientifico possono presentare o documentare altri titoli, diversi dalle pubblicazioni, di cui siano eventualmente in possesso (v. per le pubblicazioni il successivo art. 5);

d) le qualità di ternato in concorso a cattedre universitarie e di libero docente debbono essere documentate con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (rispettivamente, divisione I e II della direzione generale dell'istruzione universitaria). Peraltro, il candidato può limitarsi a chiedere al competente ufficio ministeriale, *entro il termine stabilito per la presentazione delle domande*, di compilare e di trasmettere direttamente all'ufficio professori aggregati il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce. Alla richiesta, da compilare su carta da bollo da L. 400, deve essere unita una marca da bollo da L. 400 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso. Per i liberi docenti, il certificato deve attestare che il candidato è attualmente in possesso della relativa abilitazione.

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso;

3) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

4) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

5) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai sensi del successivo art. 5, in duplice copia.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre, a fare preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia, ad ogni domanda debbono essere allegati il *curriculum*, l'elenco dei documenti e dei titoli e l'elenco delle pubblicazioni di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni dei candidati italiani

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, i candidati italiani debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati) *separatamente dalla domanda*, una serie delle pubblicazioni, insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e il nome del candidato

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 3), 4) e 5) del presente decreto. Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 103, quarto comma e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 6.

Condizioni e requisiti per l'ammissione dei candidati stranieri o apolidi

Ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, indetti con il presente decreto, possono partecipare i cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) professori incaricati presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 2) abilitati alla libera docenza secondo l'ordinamento italiano; 3) lettori presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 4) ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria italiani, statali o liberi, ovvero presso università e istituzioni scientifiche straniere o internazionali; 5) studiosi che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice di cui all'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.

Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di aggregato i cittadini stranieri e gli apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, con qualifiche e mansioni equiparabili, nell'ordinamento italiano, a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario.

L'equiparazione è dichiarata con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La qualifica di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente, lettore o ricercatore deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'insegnamento o l'attività di ricerca debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Per conseguire la nomina a posti del ruolo dei professori aggregati, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono essere in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e non debbono aver superato il 65° anno di età.

Art. 7.

Domande di ammissione dei candidati stranieri o apolidi

I cittadini stranieri e gli apolidi che intendono partecipare ai concorsi indetti con il presente decreto sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati). Le domande dovranno pervenire al Ministero entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale del Ministero. Non saranno ammessi ai concorsi coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari.

La domanda, compilata in carta legale da L. 400 e possibilmente dattiloscritta, deve essere inviata al Ministero *separatamente dalle pubblicazioni.*

Il candidato deve indicare con precisione il concorso al quale intende partecipare (estremi del bando, numero d'ordine del concorso, facoltà, università o istituto e denominazione del gruppo di materie cui si riferisce il concorso).

Quando un unico concorso si riferisce a più posti presso facoltà o università diverse, la domanda deve essere formulata per tutti i posti a concorso.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi deve presentare tante domande separate, facendo menzione in ciascuna di esse degli altri concorsi ai quali partecipa.

Nella domanda, il candidato straniero o apolide deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) di quale cittadinanza sia in possesso o se sia apolide;
4) le eventuali condanne penali riportate.

Il candidato deve altresì indicare nella domanda:

5) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. precedente art. 6, comma primo e secondo);

6) il preciso recapito, in Italia, che elegge agli effetti del presente decreto, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o funzionario competente dello Stato ove il candidato risiede, ovvero da un notaio della Repubblica italiana o dal segretario comunale del luogo di residenza se il candidato risiede in Italia. La firma del notaio o del funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio o il funzionario appartiene; la firma di tale autorità deve essere legalizzata dalla autorità consolare italiana.

Si consiglia il candidato, nel suo interesse, di attenersi al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *B*).

Art. 8.

Documenti dei candidati stranieri o apolidi

Il candidato straniero o apolide deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. art. 6, primo e secondo comma, del presente decreto).

In particolare, per quanto riguarda l'attività di insegnamento o ricerca esercitata all'estero, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono presentare:

a) una circostanziata dichiarazione rilasciata dalle università o istituti di istruzione universitaria o istituti scientifici presso i quali hanno prestato servizio, attestante la qualifica rivestita, la natura delle mansioni svolte e la durata del servizio e, inoltre, le materie che hanno costituito oggetto di insegnamento o ricerca, con la dettagliata indicazione dei programmi di insegnamento e di ricerca;

b) una dichiarazione delle competenti autorità straniere o internazionali preposte alla pubblica istruzione o alla ricerca scientifica dalla quale risulti il riconoscimento, nello Stato di appartenenza o in sede internazionale, del livello universitario o scientifico degli istituti presso i quali il cittadino straniero o l'apolide abbia esercitato l'insegnamento o la ricerca.

I titoli conseguiti in Italia e l'attività di insegnamento o ricerca svolta in Italia debbono essere documentati secondo le norme riguardanti i cittadini italiani (v. art. 4 del presente decreto).

Coloro che chiedono l'ammissione ai concorsi in base a titoli di carattere scientifico possono presentare o documentare altri titoli diversi dalle pubblicazioni, di cui siano eventualmente in possesso (v. per le pubblicazioni il successivo art. 9).

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso;

3) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

4) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

5) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai sensi del successivo art. 9, in duplice copia.

Alla domanda deve essere inoltre allegato un certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino. Lo stato di apolide deve essere documentato con sentenza dell'autorità giudiziaria italiana ovvero con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di origine o di residenza dell'apolide. La prova dell'apolidia può essere integrata con atti notori.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre, a fare preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia, ad ogni domanda debbono essere allegati il *curriculum*, l'elenco dei documenti e dei titoli e l'elenco delle pubblicazioni di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 9.

Pubblicazioni dei candidati stranieri o apolidi

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, i candidati stranieri o apolidi debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati), *separatamente dalla domanda*, una serie delle pubblicazioni, insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono ed il cognome e il nome del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Le pubblicazioni debbono essere compilate originalmente o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte, insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per i concorsi a posti di aggregato riguardanti gruppi di materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue comprese nel gruppo di materie, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dagli articoli 103, quarto comma, e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 8 numeri 3), 4) e 5) del presente decreto. I testi tradotti possono essere inviati ai commissari in copie dattiloscritte, purchè sia stato depositato presso il Ministero, ai sensi del quinto comma del presente articolo, anche il testo stampato nella lingua originale. Le pubblicazioni debbono pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto costitutivo della commissione giudicatrice del concorso.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stato presentato un esemplare al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a pubblicazioni presentate ad altre amministrazioni.

Art. 10.

Ammissione ed esclusione dei candidati stranieri o apolidi

L'ammissione dei cittadini stranieri e degli apolidi ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati è disposta con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per l'interno.

L'ammissione può essere negata: *a*) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica; *b*) per difetto della reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani; *c*) per difetto delle condizioni e dei requisiti prescritti.

L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Ministro per la pubblica istruzione.

Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea il provvedimento di esclusione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza può essere adottato esclusivamente in relazione al comportamento personale dei candidati.

Il provvedimento di ammissione e l'avviso di convocazione per le prove di esame debbono essere comunicati agli interessati, presso il recapito eletto in Italia ai fini del concorso, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale provvedimento di esclusione.

Art. 11.

Parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Per l'ammissione ai concorsi dei candidati stranieri o apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime il parere previsto dall'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 460, circa l'equiparazione delle qualifiche e mansioni dei candidati a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario, secondo l'ordinamento italiano.

Art. 12.

Commissioni giudicatrici Pronuncie preliminari

Le commissioni giudicatrici dei concorsi saranno costituite ai sensi dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Per i concorsi ad un solo posto le commissioni sono composte di cinque membri, per i concorsi a due o tre posti, di sette membri.

Della composizione delle commissioni verrà data notizia con provvedimenti che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Le commissioni si pronuncieranno preliminarmente, con apposita motivazione, circa l'ammissione ai concorsi dei candidati che presentino a tal fine titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce (art. 2, primo comma, lettera *g*), art. 6, primo comma, n. 5) del presente decreto).

Per i candidati che chiedono di partecipare ai concorsi in base alle altre condizioni previste dall'art. 2, primo comma, e dall'art. 6, primo e secondo comma del presente decreto, è altresì deferito alle commissioni il giudizio sul riferimento delle materie d'insegnamento, o comunque attinenti ai titoli dei candidati, alle materie dei gruppi a concorso, nei casi in cui non sussista tra le materie esatta corrispondenza.

Art. 13.

Convocazione dei candidati

Il Ministero comunicherà ai candidati il giorno, l'ora e il luogo delle prove d'esame, mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzato al recapito indicato nella domanda.

Art. 14.

Titoli Prove d'esame

I concorsi sono per titoli ed esami.

I titoli debbono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla commissione giudicatrice e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso. La lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Il tema per la lezione deve essere assegnato almeno 24 ore prima dello svolgimento della prova. A tale fine la commissione propone cinque temi riguardanti il gruppo di materie a concorso, tenendo conto dell'espressione unitaria del gruppo medesimo. Ciascun candidato estrae a sorte due dei cinque temi proposti scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

I candidati stranieri o apolidi debbono sostenere la discussione sulle pubblicazioni e svolgere la lezione in lingua italiana.

Tutte le prove si svolgeranno pubblicamente in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

Art. 15.

Giudizio e relazione della commissione

La commissione giudicatrice dei concorsi, valutati i titoli e le prove d'esame dei candidati, propone, con motivata relazione, non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso è indetto per più posti la commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari.

Gli atti della commissione sono approvati con decreto del Ministro, previo parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

Art. 16.

Documenti di rito dei candidati italiani

I candidati che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Ufficio professori aggregati) i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme con l'estratto dello atto di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 17.

Documenti di rito dei candidati stranieri o apolidi

I candidati stranieri o apolidi che risulteranno vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria Ufficio professori aggregati) i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presen-

tare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato deve presentare il certificato generale del casellario giudiziario italiano, se risiede in Italia, ovvero, se risiede all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove risiede;

3) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino nell'assoluta impossibilità di fornire le certificazioni delle competenti autorità straniere, richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone d'ufficio gli ulteriori accertamenti che risultino necessari.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 18.
Nomina

La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla facoltà o scuola.

Qualora la designazione della facoltà o scuola, per i concorsi a più posti, cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerta, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, la nomina nella facoltà ovvero, nel caso di concorsi a più posti, in una delle facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Registro n. 56 *Pubblica istruzione, foglio n.* 278

ALLEGATO *A*

Modello della domanda (candidati italiani) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati - Viale Trastevere - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . il . . residente in . . . . (provincia di .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso n. . bandito con decreto ministeriale del 3 giugno 1968, per il posto del ruolo dei professori aggregati
i i
assegnato alla facoltà di . . . . della Università
i e e
(od istituto) di . . . . per il gruppo di materie . . . . (1).

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (2);

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) . . . . (4);

d) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: . . . . ;

e). . . . . (5).

Il sottoscritto chiede l'ammissione al concorso in quanto . . . . (6); dichiara, altresì, di eleggere quale recapito, agli effetti del bando di concorso . . . . (n. codice di avviamento postale: . . . . . .), riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

4) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore aggregato . . . .

Data . . . .

Firma (7)

. . . .

---

1) Indicare la sola denominazione del gruppo.

2) Ovvero: di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.

3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

4) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

5) Indicare, eventualmente, i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

6) Indicare la condizione o le condizioni di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del bando.

7) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 3, penultimo comma, del bando.

ALLEGATO *B*

Modello della domanda (candidati stranieri o apolidi) (carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio professori aggregati - Viale Trastevere - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . residente in . . . . (Stato . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso n. . . bandito con decreto ministeriale del 3 giugno 1968, per il posto del ruolo dei professori aggregati
i i
assegnato alla facoltà di . . . . della Università
i e e
(od istituto) di . . . . per il gruppo di materie . . . . (1).

Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino . . . . (2);

b). . . . . (3);

Il sottoscritto chiede l'ammissione al concorso in quanto . . . . (4); dichiara, altresì, di eleggere quale recapito in Italia, agli effetti del bando di concorso . . . . (n. codice di avviamento postale . . . . . .), riservandosi di comunicare tempestivamente a codesto Ministero ogni eventuale variazione del recapito medesimo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in duplice copia;

4) un elenco delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto dichiara di aver presentato domanda di ammissione anche ai seguenti concorsi a posti di professore aggregato . .

Data . . . .

Firma (5)

. . . .

---

1) Indicare la sola denominazione del gruppo.

2) Indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino ovvero la qualità di apolide.

3) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

4) Indicare la condizione o le condizioni di ammissione al concorso di cui all'art. 6 del bando.

5) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 7, penultimo comma del bando.

Tabella allegata al bando di concorso a cinque posti del ruolo dei professori aggregati

(d. m. 3 giugno 1968)

Numero d'or line (1)	Facoltà	Università	Posti	Gruppo	Materie di gruppo
D-68	Medicina e chirurgia	Padova	2	Morfologia normale	Anatomia umana normale Istologia ed embriologia generale
D 69	Medicina e chirurgia	Padova	2	Biochimico-fisiologico	Chimica (per medici) Chimica biologica Fisiologia umana
D-70	Medicina e chirurgia	Torino	1	Anatomia normale	Anatomia umana normale Istologia ed embriologia generale

(1) Prosegue la numerazione contenuta nelle tabelle annesse ai precedenti bandi di concorso a posti di aggregato (decreti ministeriali 26 e 30 aprile 1968, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1968).

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

(7841)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorsi per titoli e per titoli ed esame speciale, riservati agli ufficiali dell'Aeronautica militare a sensi della legge 12 marzo 1968, n. 286, in alcuni ruoli della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che i due quinti dei posti disponibili in ciascun ruolo organico della carriera direttiva, dopo i trasferimenti del personale di cui al secondo comma dell'art. 10 della citata legge 141 e del personale civile di altre amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1 della legge n. 286 prima menzionata, possono essere conferiti agli ufficiali dell'Aeronautica militare in servizio permanente, a quelli in ausiliaria e della riserva in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici almeno dal 31 dicembre 1966, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione della direzione generale stessa, rispettivamente mediante concorsi per titoli e per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio sui servizi di istituto della Direzione generale predetta, nonchè agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che abbiano il requisito di un anno minimo di servizio presso l'ex Direzione generale della aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici di cui all'art. 2 della legge n. 286 già richiamata, mediante il concorso per titoli ed esame speciale e previa la valutazione favorevole prima menzionati;

Considerato che per il ruolo del personale amministrativo non vi sono ufficiali interessati al trasferimento;

Considerato che un solo funzionario ha titolo per essere trasferito nel ruolo del personale tecnico;

Considerato che per i ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea non vi sono funzionari da trasferire;

Considerato che il ruolo dei direttori di aeroporto non è compreso tra quelli indicati dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 di cui sopra;

Considerati i posti che rimangono disponibili in ciascuno dei suddetti ruoli e le qualifiche per le quali è necessario bandire i concorsi per gli ufficiali in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli e per titoli ed esame speciale cui potranno partecipare gli ufficiali dell'Aeronautica militare indicati nelle premesse:

Carriera direttiva:

1) ruolo del personale tecnico, cinque posti così ripartiti: un posto di ispettore capo; un posto di ispettore principale; tre posti di ispettore di 2ª classe;

2) ruolo degli ispettori di volo, quattro posti così ripartiti: un posto di ispettore generale; due posti di ispettore capo; un posto di ispettore principale;

3) ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo, due posti così ripartiti: un posto di ispettore generale, un posto di ispettore di 2ª o di 3ª classe.

Ai concorsi di cui al precedente articolo gli ufficiali della Aeronautica militare in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici almeno dal 31 dicembre 1966, concorreranno rispettivamente per titoli se in servizio permanente alla data del presente decreto e per titoli ed esame speciale, consistente in un colloquio sui servizi di istituto della Direzione generale dell'aviazione civile se in ausiliaria o della riserva alla data del presente decreto, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567 e della equiparazione prevista nella tabella 14 ad esso allegata, previa valutazione favorevole del consiglio di amministrazione della citata direzione generale.

Art. 2.

Ai concorsi stessi gli ufficiali dell'Aeronautica militare, di complemento e della riserva di complemento che abbiano il requisito minimo di un anno di servizio presso l'ex Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141 e che siano tuttora in servizio presso la Direzione generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici, concorreranno per titoli ed esame speciale, con le stesse modalità previste nel comma precedente per gli ufficiali in ausiliaria o della riserva.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio

affari generali e del personale - Ufficio 11 - Personale, dovrà essere presentata direttamente ovvero fatta pervenire a mezzo raccomandata, al predetto indirizzo entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di decadenza.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura del predetto ufficio personale, sarà apposto sulla domanda stessa.

Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

d) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

e) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Alla domanda il candidato dovrà allegare i titoli di cui sia eventualmente in possesso, ai fini della valutazione prevista nei successivi articoli 6 e 7.

La firma in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato stesso presta servizio. o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, a sensi dello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Con successivo decreto ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà nominata la commissione esaminatrice dei concorsi di cui al presente decreto, secondo quanto previsto nell'art. 15, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 menzionato nelle premesse.

Art. 5.

L'avviso, per la presentazione al colloquio previsto per i candidati che concorrono per titoli ed esame speciale, sarà dato agli interessati mediante comunicazione diretta, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il predetto colloquio.

L'assenza dal colloquio comporterà l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di identificazione: tesserino di riconoscimento rilasciato dall'autorità militare; libretto ferroviario personale; tessera postale; patente automobilistica; passaporto; porto d'armi; carta d'identità.

La valutazione dei titoli di cui agli articoli successivi avrà luogo prima dell'espletamento del colloquio; quest'ultimo si svolgerà nella sede della Direzione generale dell'aviazione civile e secondo i programmi allegati al presente decreto.

L'esame speciale non s'intende superato se il candidato riporta una votazione inferiore a sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione riportata da ciascuno di essi; il predetto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

I candidati di cui al presente decreto, che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui fossero eventualmente in possesso (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta da quello successivo al giorno in cui avranno ricevuto apposito invito da parte dell'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Nel valutare i titoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, la commissione potrà attribuire a ciascun candidato concorrente per titoli, un punteggio complessivo non superiore a quindici decimi così ripartiti:

a) per la durata del servizio prestato, da ufficiale nell'Aeronautica militare: punti 0,075 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi; da ufficiale in altre forze armate: punti 0,050; da sottufficiale nell'Aeronautica militare: punti 0,025 e comunque per un massimo complessivo di punti 1,500;

b) per la qualità del servizio prestato: da ufficiale della Aeronautica militare: punti 0,075 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di «eccellente» od equivalente, punti 0,050 per la qualifica di «superiore alla media» od equivalente, punti 0,025 per la qualifica di «nella media od equivalente»; da ufficiale delle altre forze armate punti 0,050 per la qualifica di «eccellente» od equivalente; punti 0,025 per la qualifica di «superiore alla media» od equivalente; da sottufficiale nell'Aeronautica militare punti 0,025 per la qualifica di «eccellente» od equivalente e comunque fino ad un massimo complessivo di punti 1,500;

punti 0,100 per ogni encomio risultante dal fascicolo personale, fino ad un massimo di punti 0,500;

c) per la durata del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici; da ufficiale punti 0,250 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi; da sottufficiale punti 0,100 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e comunque fino ad un massimo complessivo di punti 2,500;

d) per la qualità del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e traffico aereo e presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici: da ufficiale punti 0,150 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di «eccellente» od equivalente, punti 0,100 per la qualifica di «superiore alla media» od equivalente, punti 0,050 per la qualifica di «nella media» od equivalente; da sottufficiale punti 0,050 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di «eccellente» od equivalente e comunque fino ad un massimo complessivo di punti 1,500; fino a punti 1 per funzioni ed incarichi di particolare importanza svolti, nel predetto periodo di servizio, da ufficiale;

e) punti 6,500 divisi come segue:

punti 1 per il possesso di laurea conseguita presso università statale od istituto superiore riconosciuto;

fino a punti 0,125 per ogni pubblicazione attinente alla aviazione civile, per un massimo complessivo non superiore a punti 0,250; punti 0,125 per ogni corso seguito con esito favorevole da ufficiale, in materie interessanti l'aviazione civile, esclusi quelli obbligatori per l'avanzamento in carriera, fino ad un massimo di punti 0,250.

I rimanenti 5 punti sono così attribuiti:

1) candidati al concorso per il ruolo del personale tecnico:

per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza in corso di validità: punti 0,500 per il primo grado, punti 1 per il secondo grado, punti 1,500 per il terzo grado o per il brevetto di pilota militare; per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza scaduta: fino a punti 0,375 per il primo grado, fino a punti 0,550 per il secondo grado, fino a punti 0,750 per il terzo grado;

punti 0,750 per l'abilitazione all'insegnamento di materie professionali; punti 0,750 per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;

punti 0,500 per la medaglia d'oro al valore militare o al valore aeronautico; punti 0,375 per la medaglia d'argento al valore militare o al valore aeronautico o promozione per merito di guerra; punti 0,250 per la medaglia di bronzo al valore militare o al valore aeronautico o avanzamento per merito di guerra, punti 0,125 per la croce di guerra al valore militare, punti 0,100 per la croce al merito di guerra e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1;

fino ad 1 punto per mutilazioni e ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra;

2) candidati al concorso per il ruolo degli ispettori di volo:

punti 0,200 per il possesso dell'abilitazione di pilota istruttore su velivoli ad elica, punti 0,400 se istruttore su velivoli a getto; punti 0,250 per ogni 50 ore di pilotaggio su velivoli a getto o frazione superiore a 25 ore; punti 0,250 per ogni 100 ore di pilotaggio su plurimotori ad elica, turboelica od elicotteri, ovvero frazioni superiori a 50 ore e comunque per un massimo complessivo non superiore a punti 2,500; punti 0,125 per ciascuna abilitazione su velivoli plurimotori ad elica, turboelica o su elicotteri, punti 0,250 se su monoreattori; punti 0,500 se su plurireattori per un totale complessivo non superiore a punti 1,200;

punti 0,500 per la medaglia d'oro al valore militare o al valore aeronautico; punti 0,375 per la medaglia d'argento al valore militare o al valore aeronautico o promozione per merito di guerra; punti 0,250 per la medaglia di bronzo al valore militare o al valore aeronautico o avanzamento per merito di guerra;

punti 0,125 per la croce di guerra al valore militare; punti 0,100 per la croce al merito di guerra e comunque per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,600;

fino a punti 0,600 per mutilazioni o ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra;

3) candidati al concorso per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo:

per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza in corso di validità: punti 0,500 per il primo grado, punti 1 per il secondo grado, punti 1,500 per il terzo grado o brevetto di pilota militare; per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza scaduta: fino a punti 0,375 per il primo grado, fino a punti 0,750 per il secondo grado, fino a punti 1,125 per il terzo grado;

punti 0,250 per ogni 50 ore di pilotaggio su velivoli a getto o frazione superiore a 25 ore; punti 0,250 per ogni 100 ore di pilotaggio su velivoli ad elica, turboelica od elicotteri, ovvero frazione superiore a 50 ore e comunque per un massimo complessivo non superiore a punti 1,500;

punti 0,500 per la medaglia d'oro al valore militare o al valore aeronautico; punti 0,375 per la medaglia d'argento al valore militare o al valore aeronautico o promozione per merito di guerra; punti 0,250 per la medaglia di bronzo al valore militare o al valore aeronautico o avanzamento per merito di guerra; punti 0.125 per la croce di guerra al valore militare; punti 0,100 per la croce al merito di guerra e comunque fino ad un massimo complessivo non superiore a punti 1;

fino a 1 punto per mutilazioni o ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra.

Art. 7.

Nel valutare i titoli di cui al primo comma dell'art. 6, la commissione potrà attribuire a ciascun candidato, concorrente per titoli ed esame speciale, un punteggio complessivo non superiore a cinque decimi, così ripartito:

a) per la durata del servizio prestato da ufficiale della Aeronautica militare: punti 0,025 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, da ufficiale di altre forze armate: punti 0,020 da sottufficiale nell'Aeronautica militare 0,010 e comunque fino ad un massimo complessivo di punti 0,500;

b) per la qualità del servizio prestato: da ufficiale della Aeronautica militare: punti 0,025 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di « eccellente » od equivalente, punti 0,020 per la qualifica di « superiore alla media » od equivalente, punti 0,010 per la qualifica di « nella media » od equivalente; da ufficiale delle altre forze armate: punti 0,020 per la qualifica di « eccellente » od equivalente; punti 0,015 per la qualifica di « superiore alla media » od equivalente; da sottufficiale nell'Aeronautica militare punti 0,010 per la qualifica di « eccellente » od equivalente e comunque fino ad un massimo complessivo di punti 0,500;

punti 0,050 per ogni encomio risultante dal fascicolo personale e fino ad un massimo di punti 0,150;

c) per la durata del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici: da ufficiale punti 0,100 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi; da sottufficiale punti 0,050 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi e comunque fino ad un massimo complessivo di punti 0,700;

d) per la qualità del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici:

da ufficiale punti 0,050 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di « eccellente » od equivalente, punti 0,040 per la qualifica di « superiore alla media » od equivalente, punti 0,030 per la qualifica di « nella media » od equivalente; da sottufficiale punti 0,020 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi in cui il candidato abbia riportato la qualifica di « eccellente » od equivalente e comunque fino ad un massimo complessivo non superiore a punti 0,500;

fino a punti 0,200 per funzioni ed incarichi di particolare importanza svolti nel predetto periodo di servizio da ufficiale;

e) punti 2,450 divisi come segue:

punti 0,300 per il possesso di laurea conseguita presso università statale o istituto superiore riconosciuto;

punti 0,025 per ogni pubblicazione attinente all'aviazione civile, per un massimo complessivo non superiore a punti 0,050;

punti 0,025 per ogni corso seguito con esito favorevole da ufficiale, in materie interessanti l'aviazione civile, esclusi quelli obbligatori per l'avanzamento in carriera e comunque fino a un massimo complessivo non superiore a punti 0,050.

I rimanenti punti, pari a 2,050, sono così attribuiti:

1) candidati al concorso per il ruolo del personale tecnico:

per il possesso del brevetto di pilota civile in corso di validità: punti 0,150 per il 1° grado, punti 0,300 per il 2° grado, punti 0,500 per il 3° grado o per il brevetto di pilota militare; per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza scaduta: fino a punti 0,100 per il primo grado, fino a punti 0,200 per il 2° grado, fino a punti 0,300 per il 3° grado, punti 0,250 per l'abilitazione all'esercizio professionale; punti 0,250 per l'abilitazione all'insegnamento di materie professionali;

punti 0,250 per la medaglia d'oro al valore militare o al valore aeronautico; punti 0,200 per la medaglia d'argento al valore militare o al valore aeronautico o per la promozione per merito di guerra; punti 0,150 per la medaglia di bronzo al valore militare o al valore aeronautico o per l'avanzamento per merito di guerra; punti 0,100 per la croce di guerra al valore militare; punti 0,050 per la croce al merito di guerra e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,550;

fino a punti 0,500 per mutilazioni e ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra;

2) candidati al concorso per il ruolo degli ispettori di volo:

punti 0,100 per il possesso dell'abilitazione di pilota istruttore su velivoli ad elica, punti 0,200 se istruttore su velivoli a getto;

punti 0,050 per ogni 50 ore di pilotaggio su velivoli a getto o frazione superiore a 25 ore; punti 0,050 per ogni 100 ore di pilotaggio su plurimotori ad elica, turboelica od elicotteri ovvero frazione superiore a 50 ore e comunque per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,450;

punti 0,050 per ciascuna abilitazione su velivoli plurimotori ad elica, turboelica o su elicotteri; punti 0,100 se su monoreattori, punti 0,200 se su plurireattori e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,450;

punti 0,250 per la medaglia d'oro al valore militare o al valore aeronautico, punti 0,200 per la medaglia d'argento al valore militare o al valore aeronautico o per la promozione per merito di guerra, punti 0,150 per la medaglia di bronzo al valore militare o al valore aeronautico o per l'avanzamento per merito di guerra; punti 0,100 per la croce di guerra al valore militare, punti 0,050 per la croce al merito di guerra e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,450;

fino a punti 0,400 per mutilazioni o ferite per fatti di guerra, lesioni, fratture ed infermità dipendenti da cause di servizio di guerra e per le campagne di guerra;

3) candidati al concorso per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo:

per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza in corso di validità: punti 0,300 per il 1° grado, punti 0,400 per il 2° grado, punti 0,500 per il 3° grado o per il brevetto di pilota militare; per il possesso del brevetto di pilota civile con licenza scaduta: fino a punti 0,200 per il 1° grado, fino a punti 0,300 per il 2° grado, fino a punti 0,400 per il 3° grado;

punti 0,050 per ogni 50 ore di pilotaggio su velivoli a getto o frazione superiore a 25 ore, punti 0,050 per ogni 100 ore di pilotaggio su velivoli ad elica, turboelica od elicotteri ovvero frazione superiore a 50 ore e comunque per un massimo complessivo non superiore a punti 0,500;

punti 0,250 per la medaglia d'oro al valore militare o al valore aeronautico, punti 0,200 per la medaglia d'argento al valore militare o al valore aeronautico o per la promozione per merito di guerra; punti 0,150 per la medaglia di bronzo al valore militare o al valore aeronautico o per l'avanzamento per merito di guerra, punti 0,100 per la croce di guerra al valore militare, punti 0,050 per la croce al merito di guerra e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,550;

fino a punti 0,500 per mutilazioni o ferite per fatti di guerra, lesioni o fratture ed infermità dipendenti da causa di servizio di guerra e per le campagne di guerra.

Art. 8.

Con decreto ministeriale verranno approvate le graduatorie di merito e dei vincitori per ciascun ruolo.

Per i ruoli in cui vi siano candidati per titoli ed idonei per titoli ed esame speciale, verranno compilate due graduatorie di merito; la prima comprenderà i candidati al concorso per titoli e, in essa, l'ordine sarà determinato dal punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli predetti; la seconda graduatoria comprenderà gli idonei nel concorso per titoli ed esame speciale e, in essa, l'ordine sarà determinato dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

La collocazione nella graduatoria dei vincitori, unica per ciascun ruolo, avverrà tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia di precedenza e preferenza nei pubblici impieghi, secondo l'ordine dei punteggi complessivi predetti.

Art. 9.

Entro i due quinti dei posti disponibili, previsti dall'art. 10 della legge n. 141 menzionata nelle premesse e della dotazione prevista per ogni qualifica dei vari ruoli dal decreto del Presidente della Repubblica n. 567 prima richiamato, l'amministrazione si riserva la facoltà di attribuire i posti rimasti eventualmente scoperti in alcuna delle qualifiche indicate nel precedente art. 1, a quelle in cui vi siano candidati idonei che, per mancanza di posti, non abbiano potuto essere utilmente collocati in graduatoria.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente articolo 8 saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1968
Registro n. 9 M.T. e A.C. Isp. gen. av. civ., foglio n. 220

ALLEGATO

PROGRAMMI D'ESAME

Parte comune dei programmi per i ruoli di seguito indicati:

Ordinamento ed attribuzioni degli enti centrali e periferici della Direzione generale dell'aviazione civile.

Cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere).

Trasporto aereo nel momento attuale.

Prospettive di sviluppo degli aeromobili e del loro impiego.

Apertura ed agibilità degli aeroporti e degli eliporti.

Organizzazione del R.A.I. e suoi rapporti con la Direzione generale dell'aviazione civile; certificati di navigabilità, certificazioni in generale, sorveglianza, manutenzione, revisioni, ispezioni, regolamento tecnico, prescrizioni di aeronavigabilità, rapporti di incidenti e disservizi.

Ordinamento dell'Aero Club d'Italia.

Cenni sui rapporti della Direzione generale dell'aviazione civile con il Ministero della difesa.

Parte specifica per il ruolo degli ispettori di volo:

Compiti dell'ispettore di volo: brevetti, abilitazioni e controlli.

Scuole di volo.

Inchieste sugli incidenti aeronautici.

Parte specifica per il ruolo del personale tecnico:

Problemi relativi alle costruzioni aeroportuali: piste di volo, di rullaggio, piazzali parcheggio aerei, aerostazioni, ed edifici per servizi vari; eliporti.

Impianti per voli notturni - segnalazione diurna e notturna di ostacoli.

Organizzazione dei servizi aeroportuali: antincendi, sanitario, di emergenza (sgombero rapido piste - intervento per incidenti anche in prossimità dell'area aeroportuale, coordinamento, ecc.), antineve, altri servizi a terra per la linea di volo.

Servizio automobilistico: istituzione e mantenimento parchi per automezzi normali e speciali, inchieste sugli incidenti automobilistici.

Metodi per la determinazione dei costi di esercizio delle linee aeree.

Parte specifica per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo:

Funzionamento e compiti dell'ufficio assistenza al volo e circolazione aerea.

Organizzazione degli spazi aerei in relazione alle esigenze del traffico civile - commerciale e turistico, in campo nazionale ed internazionale.

Ispezioni sull'efficienza degli impianti e dei servizi radioelettrici sulle rotte.

Visto, *il Ministro*: SCALFARO

(8040)

Costituzione della commissione per la visita medica prevista per i vincitori del concorso a sei posti di operaio in prova di 2ª categoria, con la qualifica di meccanico, presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1967, registro n. 7, foglio n. 191, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di operaio in prova nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con la qualifica di conducente di automezzi e trattori con patente *C*, nella 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale in 27 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1968, registro n. 8, foglio n. 131, con il quale è stato provveduto alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione della commissione incaricata di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso precitato, a sensi dell'art. 4 del relativo bando;

Decreta:

Articolo unico

La commissione per la visita medica prevista per i vincitori del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Lino Francesco, ispettore capo nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:

Pafi dott. Ermanno, ispettore capo del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato;

Struglia dott. Luigi, ispettore capo del servizio sanitario delle ferrovie dello Etato.

Segretario:

Sposi rag. Reno, segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.

Ai predetti spetta il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e la relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 36.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2A luglio 1968
Registro n. 9 Trasporti (Isp. Gen. Av. Civ.), foglio n. 170

(8042)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1967, registro n. 114, foglio n 25, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1968, registro n. 15, foglio n. 294 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in serviziopermanente effettivo nel servizio di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967, citato nelle premesse:

1. Ten. amm Menna Pietro, nato il 20 settembre 1940 — punti 41,60
2. Ten. amm. Catrambone Antonio, nato il 24 settembre 1940 — » 40,70
3. Ten. amm. Malena Ettore, nato il 21 aprile 1938 — » 40,50
4. Ten. amm. Marrone Antonio, nato il 2 maggio 1941 — » 40,50
5. Ten. art. De Liso Sabato, nato il 10 maggio 1937 — » 39,90
6. Ten. amm. Sereno Giuseppe, nato il 22 agosto 1941 — » 39,50
7. S« ten. amm. Fontana Michele, nato il 27 aprile 1941 — » 39,40
8. Ten. amm. Bortolotti Giorgio, nato il 22 settembre 1941 — » 39,30
9. Ten. amm. Spanò Lorenzo, nato il 1° gennaio 1941 — » 38,40
10. Ten ftr. Giardini Fausto, nato l'11 aprile 1937 — » 38,10
11. Ten. amm. Manodoro Francesco, nato il 3 maggio 1937 — punti 36,90
12. S. ten. suss. Tomei Massimo, nato il 23 giugno 1944 — » 36,60
13. S. ten. amm. D'Andrea Felice, nato il 29 marzo 1943 — » 36,25
14. S. ten. amm. Gentile Luigi, nato il 21 giugno 1946 — » 36,20
16. Ten. amm. Greco Cosimo, nato il 27 aprile 1937 — » 36,10
17. S. ten. ftr. Sterlicchio Nicola Domenico, nato il 16 ottobre 1942 — » 35,50

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. amm. Menna Pietro — punti 41,60
2. Ten. amm. Catrambone Antonio — » 40,70
3. Ten. amm. Malena Ettore — » 40,50

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. amm. Marrone Antonio — punti 40,50
2. Ten. art. De Liso Sabato — » 39,90
3. Ten. amm. Sereno Giuseppe — » 39,50
4. S.Ten. amm. Fontana Michele — » 39,40
5. Ten. amm. Bortolotti Giorgio — » 39,30
6. Ten. amm. Spanò Lorenzo — » 38,40
7. Ten. ftr. Giardini Fausto — » 38,10
8. Ten. amm. Manodoro Francesco — » 36,90
9. S.Ten. suss. Tomei Massimo — » 36,60
10. S.Ten. amm. D'Andrea Felice — » 36,25
11. S.Ten. amm. Gentile Luigi — » 36,20
12. Ten. amm. Greco Cosimo — » 36,10
13. S.Ten. ftr. Sterlicchio Nicola Domenico — » 35,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1968
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 176

(8123)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.